COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE **Cod. n.**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot. **N. 16 Reg. Delib.**

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARREDO URBANO.

L'anno duemiladieci addì ventotto del mese di giugno alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
DEL DOSSO DONATO		si	
BERTOLATTI SILVIA			si
GUSMERINI MATTEO		si	
BRICALLI GIANNI		si	
SCARAFONI GIANNI		si	
BONGIOLATTI GIANCARLO		si	
SALA ORAZIO		si	
DEL DOSSO TIZIANO		si	
MANNI VALTER		si	
BARONA MARCO		si	
ROSSI VINCENZO		si	
CATELOTTI SILVANA		si	
BERTINI SILVIA		si	
FUMASONI VALERIO		si	
MAINETTI VITTORIO		si	
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL			si
		15	2

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Rina CERRI.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco** passa la parola al Consigliere Signor **Scarafoni Gianni** che illustra l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'ordine del giorno; chiarisce che si è ritenuto opportuno proporre il regolamento in oggetto non avendo una disciplina da applicare nel settore, ed illustra le valutazioni contenute nel regolamento, di seguito riportate:

a) in relazione alla temporalità si è ritenuto di prevedere un periodo inferiore all'intero anno al fine di evitare che spazi pubblici fossero sottratti permanentemente all'uso dell'Amministrazione e quindi dell'intera collettività, e d'altro canto si è ritenuto che un periodo sufficientemente lungo consentisse ai privati di individuare scelte tipologiche di un certo tipo; che possono comportare investimenti anche significativi;
b) in relazione alla scelta della tipologia si propende verso strutture di tipo leggero che quindi si possono inserire nello spazio pubblico nel modo più consono possibile, senza vincolare troppo le scelte progettuali;
c) in relazione alla titolarità si è ritenuto che debba essere il permesso di costruire per far sì che chi presenta la domanda , una volta autorizzato ha un permesso a tempo indeterminato, e conseguentemente la domanda non deve essere ripresentata ogni volta che viene riallestito il dehors, salvo il caso in cui intervengano modifiche nelle caratteristiche della struttura, e salvo la necessità di ripresentare la domanda al fine di fissare il tempo esatto per l'anno in corso di esposizione dei dehors e per valutare se nel frattempo sono intervenute o meno variabili per cui l'Amministrazione può concedere o meno l'occupazione di suolo pubblico;
d) il regolamento verrà sottoposto all'Asl per evitare che debbano essere i privati a sottoporre le singole pratiche ;
e) in relazione all'ampiezza si è ritenuto di proporre che vi sia una proporzione tra la superficie interna e quella esterna, tenuto conto che non vi sono dei parametri fissi non essendo strutture fisse ;
f) in relazione all'onerosità si è ritenuto che non fosse dovuto il pagamento di un onere in quanto non costituiscono un aggravio di peso insediativo essendo strutture temporanee, anche se occorre considerare che l'occupazione di suolo pubblico determina la necessità di maggiori parcheggi; occorre precisare tuttavia che le pratiche saranno soggette al pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico;

Al termine dell'esposizione il **Sindaco** dichiara aperta la discussione;

Interviene il Consigliere Signora **Bertini Silvia** per chiedere se il regolamento riguarda anche le singole abitazioni ed il Consigliere Signor **Scarafoni Gianni** risponde affermativamente, precisando che vi è una parte del regolamento che riguarda i Condomini, che viene introdotta al fine di dare una certa uniformità estetica; sottolinea che deve essere inteso come una sorta di "linee guida" da osservare per l'installazione di manufatti esterni e di tende da sole;

Interviene il Consigliere Signor **Fumasoni Valerio** per far rilevare che disciplinare la posa di manufatti esterni definiti dehors può essere ritenuta cosa ragionevole, mentre disciplinare anche la posa di tende da sole sulle abitazioni private è senza dubbio un voler creare difficoltà alla gente, e dichiara che non è chiaro neppure il tipo di permesso che deve essere fatto; chiede di sapere chi ha la titolarità per dire che gli utenti devono uniformarsi alle "tonalità delle terre" o che le tende dovranno essere in tinta unita; ribadisce che il governo sta cercando di "sburocratizzare" sempre più, mentre nel Comune si sta complicando; chiede anche di sapere chi si accolla l'onere di fare un catasto delle

tende, verificare quelle che vanno bene e quelle che sono in contrasto con il regolamento, e dichiara di trovare ridicolo il fatto che nessuno abbia definito la tipologia edilizia-architettonica che deve essere rispettata nel centro storico, e a conferma di ciò rileva che si è costruito senza criteri anche nel centro storico di Polaggia, mentre si vuole introdurre una regolamentazione per le tende; ribadisce di comprendere la disciplina per i dehors ma di non condividere quella relativa alle tende da sole;

Risponde il Consigliere Signor **Scarafoni Gianni** sottolineando che il regolamento deve essere inteso come una sorta di linee guida e l'art. 15 precisa che è sufficiente una semplice comunicazione, evidenziando che anche con la nuova normativa nazionale sull'edilizia libera si prevede comunque una comunicazione; prosegue facendo rilevare che la parte del regolamento che disciplina la posa di tende da sole detta indicazioni a cui ci si deve attenere a seconda che le tende aggettino su suolo privato o su suolo pubblico e per quanto riguarda i condomini si cerca di dare una certa uniformità estetica;

Interviene nuovamente il Consigliere Signora **Bertini Silvia** per osservare che un cittadino anziano deve rivolgersi ad un tecnico per posare una tenda da sole e chiede che cosa ci guadagna il Comune;

Il Consigliere Signor **Fumasoni Valerio** ribadisce che regolamentare la posa di tende sulle abitazioni private esula da una logica di semplificazione dell'attività edilizia e ricorda che una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che sono sufficienti due unità immobiliari perché si configuri un Condominio;

Interviene il Consigliere Signor **Mainetti Vittorio** che sottolinea come in un Condominio l'Amministratore si fa carico del problema e decide, senza necessità che vi sia un regolamento comunale, mentre è più opportuno che si presti attenzione alla copertura dei tetti delle case e al colore;

Il Consigliere Signor **Bricalli Gianni** sottolinea che il regolamento si occupa anche delle distanze per evitare l'insorgere di problemi;

Il Consigliere Signora **Bertini Silvia** afferma che è meglio cercare di semplificare pituttosto che fare delle regole che poi non si possono controllare, e fa presente che il settimanale La Provincia riportava un parere legale in merito ai dehors rispondendo che occorreva la D.I.A. a prescindere da un regolamento ; ribadisce che occorre semplificare e che regolamenti come quello in esame si prestano ad essere disattesi;

Il **Sindaco** chiarisce che il regolamento si è reso necessario anche a seguito di alcuni casi pratici che si sono presentati lo scorso anno e che l'Ufficio Tecnico ha segnalato a causa delle difficoltà in cui si è trovato nel dare risposte per mancanza di regole uniformi; si propone quindi di approvarlo così come proposto e qualora nell'applicazione si riscontrino difficoltà o necessità di un riesame verrà sottoposto nuovamente al Consiglio Comunale;

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:

Premesso che:

l'Amministrazione Comunale intende migliorare l'assetto urbanistico ed edilizio del territorio comunale nel rispetto dei principi di sicurezza e di riqualificazione dell'ambiente urbano, assicurando nel contempo una visibilità più ordinata;

in tale contesto viene riconosciuto opportuno migliorare e potenziare le strutture e le aree di accoglienza delle attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, esistenti e future, attraverso una disciplina regolamentare riguardante l'installazione di manufatti e strutture precarie inerenti l'arredo urbano, i cosiddetti "dehors", anche al fine di evitare trattamenti disomogenei;

si ritiene, nel contempo, di dettare alcune disposizioni finalizzate a disciplinare l'installazione di tende o manufatti atti a proteggere dal sole gli edifici di tipo residenziale, per evitare che si alteri l'aspetto estetico degli immobili plurifamiliari;

Atteso che a tal fine è stato predisposto l'unito "Regolamento comunale disciplinante l'arredo urbano: i dehors e le tende, composto da n. 17 articoli;

Ricordato che in materia regolamentare il Consiglio Comunale ha competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto l'approvazione di un Regolamento che disciplina l'utilizzo degli spazi esterni ai bar, sino ad ora autorizzati semplicemente in riferimento al regolamento per il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, consentirebbe anche agli uffici di operare con maggior celerità, correttezza, omogeneità di trattamento nei confronti dei richiedenti, e nel contempo consentirebbe un maggior ordine nella gestione dei problemi correlati all'utilizzo di dette aree esterne, sia sotto il profilo della durata, della modalità di autorizzazione, della tipologia ed onerosità;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del segretario comunale, reso ai sensi dell'art.49 D.Lgs.267/2000;

Chiusa la discussione si procede alla votazione della proposta deliberativa in oggetto.

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 4 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia, Fumasoni Valerio, Mainetti Vittorio), contrari n. 0, resi in forma palese dai n. 15 Consiglieri presenti:

D E L I B E R A

1. **DI approvare** il Regolamento comunale disciplinante l'arredo urbano: i dehors e i manufatti di edifici residenziali, costituito da n. 17 articoli, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

2. **DI comunicare** l'estratto del Regolamento anzidetto agli esercenti attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
Provincia di Sondrio

REGOLAMENTO COMUNALE DISCIPLINANTE

L’ARREDO URBANO

INDICE:

CAPO I – DEHORS

ART. 1 – FINALITA’
ART. 2 – DEFINIZIONE
ART. 3 – ASPETTI NORMATIVI
ART. 4 – LOCALIZZAZIONE
ART. 5 – CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI
ART. 6 – DEHORS: TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI
ART. 7 – PROCEDURA
ART. 8 – TEMPORALITA’
ART. 9 – ONEROSITA’
ART. 10 – OBBLIGHI
ART. 11 – GARANZIE
ART. 12 – SANZIONI

CAPO II - TENDE

ART. 13 – PROCEDURA
ART. 14 – OBBLIGHI
ART. 15 – TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE E MATERIALI
ART. 16 – LIMITAZIONI E DIVIETI
ART. 17 - SANZIONI

CAPO I – DEHORS

ART. 1 - FINALITA'

Con il presente regolamento l'Amministrazione comunale intende disciplinare l'installazione di manufatti e strutture precarie c.d. **dehors**, inerenti l'arredo urbano, al fine di potenziare la qualità delle attività di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, esistenti e future. L'obiettivo è quello di migliorare le strutture e le aree di accoglienza assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.
Il presente regolamento va a integrare il regolamento edilizio, quale suo allegato, e le norme tecniche attuative. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa esistente.

ART. 2 – DEFINIZIONE

Sono da considerare manufatti precari c.d. **dehors,** le strutture temporanee, assimilabili per dimensioni e caratteristiche funzionali a dei manufatti edilizi, ma destinate ad un uso limitato nel tempo e volte a soddisfare le esigenze delle attività di pubblico esercizio quali bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie e simili, senza creare un incremento della capacità insediativa.
Le strutture devono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio che non richiedono escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione. Tali manufatti devono avere carattere di precarietà dal punto di vista temporale, nel senso che la loro presenza sul territorio deve essere limitata nel tempo, di durata non superiore a 6 mesi all'anno, rinnovabile di anno in anno.

ART. 3 - ASPETTI NORMATIVI

I **dehors** sono soggetti al preventivo rilascio della Dichiarazione di Inizio Attività (D.I.A.) secondo le modalità di cui ai successivi articoli. Il rilascio della D.I.A. è subordinato al parere degli esperti ambientali, se intervenuta è localizzata in zona ambientale.
I manufatti non costituiscono superficie utile o coperta, né volume in relazione agli indici urbanistico edilizi, né verificati ai fini delle distanze; la loro installazione deve essere eseguita comunque in conformità alle normative sovraordinate, alle disposizioni comunali, a quanto previsto dal Codice Civile, dal Regolamento di Igiene e dal Codice della Strada e da eventuali diritti di terzi.
L'installazione di queste strutture non deve rendere necessarie modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico sanitarie attualmente vigenti. A tal fine il manufatto principale dovrà essere alla data della richiesta del dehors già conforme al Regolamento Comunale di Igiene in merito alla somministrazione di alimenti e bevande in aree esterne ai pubblici esercizi.
Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengono installati impianti rumorosi, dovrà essere presentata una valutazione di impatto acustico ai sensi della L.R. n. 15 del 2001 e s.m.i. e dovrà tenere conto delle disposizioni del piano di zonizzazione acustica comunale.
Nel caso di posa di soli elementi di arredo, quali tavolini e sedie, in assenza di basamenti, elementi di copertura e di tamponamento, non è necessario alcun titolo abilitativo di natura edilizia ma necessita il solo permesso di occupazione di suolo pubblico, previa valutazione degli esperti ambientali in merito alla compatibilità degli arredi con il contesto urbano che li deve ospitare.

ART. 4 – LOCALIZZAZIONE

I **dehors** potranno essere installati in aree pubbliche, private o private ad uso pubblico, nel rispetto della disciplina concernente l'occupazione di spazi ed aree pubbliche prevista nel relativo regolamento comunale, nonché dal codice della strada e relativo regolamento di esecuzione. Le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori del servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione, se non per i casi esplicitamente ammessi. Nelle zone di centro storico dovrà essere posta attenzione alla localizzazione dei manufatti, i quali non devono compromettere l'identificazione dell'ambiente nello spirito di salvaguardia e tutela.

ART. 5 - CARATTESTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI

I **dehors** oggetto del presente regolamento, ubicati con i criteri di cui all'art. 4, dovranno avere una superficie d'ingombro proporzionata alla superficie dell'attività di somministrazione esercitata nell'ambito dell'edificio e comunque adeguata a garantire il rispetto dei requisiti richiesti dal Regolamento Locale d'Igiene.

ART. 6 - DEHORS: TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI

La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo, e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con tiranti di acciaio o altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromettere la stessa, in conformità alla normativa sismica.
Dovrà trattarsi pertanto di struttura dotata di sua autonomia e capacità strutturale svincolata dal corpo principale e realizzata in struttura metallica leggera. Anche la copertura dovrà essere di tipo leggero, in materiali traslucidi o ad ombrelloni, comunque tale da non ostacolare la percezione dello spazio pubblico in cui si inserisce. Lo scolo delle acque piovane non potrà arrecare danno o disturbo ai fruitori dello spazio pubblico. Le eventuali tamponature devono essere fissate al suolo solo mediante ancoraggi amovibili posti in opera a secco, e cioè senza comportare l'esecuzione o demolizione di opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.
Dovranno essere di materiale trasparente (plexiglas, lastre di policarbonato trasparente o vetro infrangibile) su tutti i lati e facilmente asportabili, in armonia con i profilati e con il contesto urbano, con la possibilità , nella sola ipotesi di strutture poste su suolo privato, di utilizzare, per una altezza massima di cm. 100, materiali opachi. L'uso di materiale o colori alternativi, sia per la copertura che per la tamponatura, dovrà essere giustificato da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno. Gli arredi (tavolini, sedie, panche, ecc.) dovranno armonizzarsi per colore e materiale alle soluzioni progettuali adottate per il dehors. La quota di imposta del piano di calpestio non può superare la quota di +20 cm. da quella stradale. All'interno dovrà essere garantita un'altezza media di m. 2.70. La pavimentazione dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. Le strutture dovranno rispettare i requisiti previsti dalla Legge n. 13 del 1989 (barriere architettoniche). I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati. In presenza di più pubblici esercizi deve essere prevista una soluzione unitaria.

ART. 7 – PROCEDURA

La pratica, redatta da tecnico abilitato, dovrà essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) completa di tutta la documentazione prevista per tipologia di pratica.
Per i **dehors** in particolare è richiesto anche l'estratto di P.R.G., planimetria di zona in scala 1:1.000 o 1:2.000, rappresentazione grafica del manufatto, relazione tecnica in merito alla descrizione dei lavori e dei materiali utilizzati, documentazione fotografica dei luoghi, elaborati sul rispetto della Legge nr. 13 del 1989, planimetria dell'area circostante, certificazione in ordine alle strutture portanti (stabilità, resistenza …) con eventuale asseverazione del tecnico per la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica. Il progetto deve tenere conto, oltre del contesto ambientale circostante, anche di eventuale coordinamento con interventi similari contigui; i colori ed i materiali impiegati devono essere indicati con campionatura negli elaborati tecnici a corredo della richiesta.
In caso di strutture realizzate in aree condominiali o interessanti pareti o proprietà anche di condominio è necessario produrre il preventivo nulla osta dell'assemblea condominiale.
La mancanza anche di uno solo degli elementi tra quelli indicati nel presente articolo costituisce improcedibilità dell'istanza fino a quando non sarà prodotto. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in ragione del tipo di intervento.

ART. 8 - TEMPORALITA'

Il termine di validità del permesso rilasciato per l'installazione dei **dehors**, intesi come strutture temporanee collegate ad attività di pubblico esercizio, siano esse su suolo pubblico e privato non potrà essere superiore **a mesi 6 all'anno**. Le strutture dovranno essere rimosse per il periodo di scadenza dell'autorizzazione. Il rinnovo del permesso, purchè non intervengano modifiche della struttura o del contesto d'ambito, va presentato almeno 30 (trenta) giorni prima della data per cui si chiede il rinnovo, sulla base di una semplice domanda. Nel caso di modifiche apportate dovrà essere invece presentata una nuova domanda, completa di tutta la documentazione. L'autorizzazione è comunque collegata alla durata dell'attività connessa, cessata l'attività il permesso è automaticamente revocato e la struttura temporanea deve essere definitivamente rimossa.

ART. 9 - ONEROSITA'

Le strutture sopra descritte saranno assoggettate, dal punto di vista della D.I.A., al regime gratuito. L'onerosità dell'occupazione di suolo pubblico è oggetto di specifico regolamento.

ART. 10 – OBBLIGHI

E' a cura del richiedente il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni al momento della rimozione del manufatto. Qualsiasi tipo di manufatto oggetto del presente Regolamento dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine del mantenerlo in perfetto stato igienico – sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio. La responsabilità penale e civile per eventuali danni arrecati a terzi sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare del permesso.
Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio S.U.A.P. In caso di inerzia l'Amministrazione Comune vi provvederà direttamente addebitando le spese a totale carico del concessionario oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla normative vigenti.

Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relativa a forma, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente regolamento. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente regolamento.

ART. 11 – GARANZIE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi si fa riferimento alla cauzione prevista dal regolamento comunale in materia di occupazione di suolo pubblico.

ART. 12 – SANZIONI

Le costruzioni temporanee di cui al presente regolamento, non rimosse entro il termine stabilito nel permesso sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggetto al regime sanzionatorio del titolo IV Capo I e II del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO II – TENDE

ART. 13 - PROCEDURA

Il Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica, sentito il parere della Commissione del Paesaggio (se in zona tutelata) e del Comando di Polizia Municipale per quanto di sua competenza, autorizza per iscritto l'apposizione di tende aggettanti sullo spazio pubblico e/o su aree private, con l'osservanza delle norme del presente Regolamento.

ART. 14 - OBBLIGHI

Il richiedente dovrà mantenere, a propria cura e spesa, il decoro, la pulizia e la funzionalità di quanto autorizzato, pena l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 12 e la revoca immediata dell'autorizzazione, a insindacabile giudizio degli Organi Comunali.
Le tende e le coperture esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento se in contrasto con le disposizioni di questo dovranno adeguarsi e uniformarsi entro il termine perentorio di anni tre (TRE), pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17, e adeguamento coattivo delle opere esistenti.

ART. 15 - TIPOLOGIE, CARATTERISTICHE E MATERIALI

Le tende e le coperture dovranno essere realizzate in tessuto, eventualmente impermeabilizzato; in nessun caso sarà ammesso l'utilizzo di materiali plastici. Sono ammesse solo tende e coperture in tinta unita, fatti salvi eventuali motivi e decorazioni. Le colorazioni dovranno conformarsi alle tipologie delle facciate, rispettando le tonalità delle "terre". Non sarà consentita, su un singolo edificio (condominio o no) l'istallazione di tende di vario genere e/o colore, tutti dovranno essere uniformati ad un'unica tipologia,
Nel centro storico non dovranno comparire riferimenti pubblicitari, fatti salvi i segni distintivi delle singole aziende. In ogni caso le tende e le coperture dovranno essere conformi per struttura, materiali e colore per tutta l'unità edilizia considerata.
La copertura di suolo pubblico dovrà essere realizzata mediante ombrelloni amovibili con struttura a vista prevalentemente in legno e/o attraverso tende esterne con apertura meccanica ed appoggio a terra; la proiezione in pianta dovrà essere contenuta nel perimetro dell'area pubblica di cui si chiede la copertura. L'eventuale pavimentazione dovrà essere realizzata con una struttura portante in acciaio e sovrastante assito in legno asportabile al fine di garantire la pulizia periodica del suolo sottostante ed atto a sopportare i carichi previsti in relazione alle vigenti normative. Le aree coperte dalla tenda esterna, potranno essere chiuse su due lati con staccionate amovibili preferibilmente in legno e/o simil legno. E' pure consentito il posizionamento di fioriere e/o fiori a protezione degli spazi e/o dei percorsi, le quali dovranno essere posate ad un'altezza massima dal terreno di m. 1,00.
Dovrà essere garantito il corretto scolo delle acque meteoriche. Le strutture verticali e/o orizzontali messe a dimora dovranno consentire, in qualsiasi momento, il passaggio pedonale ove esistente e/o previsto.
Per l'installazione e/o posizionamento di dette strutture si dovrà:

1) se posate su aree private inoltrare idonea comunicazione con elaborato tecnico che dimostri le dimensioni della struttura in progetto ed il colore;

2) se posate su area pubblica richiesta di occupazione di suolo pubblico, ottenuta detta autorizzazione, presentazione di elaborato tecnico in linea con le superfici concesse di occupazione. L'occupazione sarà autorizzata a seguito di adempimento delle obbligazioni in materia di suolo pubblico.

ART. 16 - LIMITAZIONI E DIVIETI

Le tende aggettanti al piano terreno sono proibite nelle strade prive di marciapiedi, ad eccezione del centro storico. Tuttavia all'interno di questo sono permesse sporgenze sino ad un massimo di metri 1,20 da valutarsi nel rispetto del diritto del frontista e comunque tali da garantire, in ogni caso, uno spazio sufficiente al transito degli autoveicoli (metri 3,00). Nelle strade con marciapiede l'aggetto dovrà essere inferiore di almeno cm. 20 alla larghezza del marciapiede stesso.
Le tende e le coperture, le loro appendici ed i loro meccanismi non potranno essere posti ad un'altezza inferiore a metri 2,70 dal marciapiede: sono proibite le appendici verticali, anche di tela o guarnizioni di frange, che scendano al di sotto del limite indicato, salvo casi particolari, in cui un'altezza minore non pregiudichi il decoro o il libero transito.
Ove nulla osti nei rapporti della luce e della aerazione dei piani ammezzati e dell'altezza minima indicata all'art. 5, possono essere autorizzate tende verticali nel vano delle arcate o degli intercolonni dei portici. In tal caso le tende dovranno essere uguali per struttura, colore e decorazione ed avere meccanismi di funzionamento conformi alle disposizioni delle normative vigenti.
Tende su suolo pubblico: non sono ammesse strutture completamente fisse a terra o a muro.
Le tende una volta rinchiuse non devono presentare sporgenze dalla struttura portante.
Le conformazioni stabilite per le tende da apporre sulle pareti sono: "tenda a calottina" "tenda rettangolare" " tenda triangolare".
Coperture di proprietà private aperte al pubblico: per le coperture di aree private aperte al pubblico valgono le regole di cui sopra.
Case private: è ammesso un unico tipo di tenda per tutto lo stabile, secondo le prescrizioni indicate nel presente Regolamento.

ART. 17 - SANZIONI

Chiunque installi tende o coperture in genere senza aver preventivamente ottenuto il prescritto titolo autorizzativo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €uro 516,00=.
Chiunque installi tende o coperture in genere in difformità all'autorizzazione rilasciata è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €uro 300,00.=.
Nel caso in cui la tenda installata sia conforme alle norme del presente Regolamento il trasgressore ha la facoltà di richiedere l'autorizzazione a sanatoria dell'abuso senza alcun onere aggiuntivo alla prescritta sanzione amministrativa.
Nel caso in cui la tenda installata non sia conforme alle norme del presente Regolamento o nel caso in cui il trasgressore non presenti domanda a sanatoria dell'abuso (se sanabile), il Responsabile dell'Area Tecnica settore Edilizia Privata ordina la rimozione della tenda o della copertura non autorizzata da effettuarsi entro il termine di giorni 10. Trascorso tale termine la rimozione verrà effettuata d'ufficio a spese del trasgressore.